

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 AMBITO E FORME DELLA PROCEDURA

Art. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE

Art. 4 RESPONSABILITA'

Art. 5 COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 6 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 7 FORME DI STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 8 PENALI E GARANZIE

Art. 9 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Art. 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 11 NORMA DI RINVIO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni in relazione alla delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Legale Rappresentante.

Art. 2 AMBITO DELLA PROCEDURA

1. L'acquisizione in economia mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, di beni e servizi, può essere effettuata in relazione a qualsiasi categoria di beni e servizi e nei limiti di importo individuati dal presente Regolamento, purché funzionale al raggiungimento dello scopo sociale di I3P.
2. Sono in amministrazione diretta solo acquisizioni di servizi che prevedono l'utilizzo di personale subordinato o parasubordinato, proprio dell'I3P, o eventualmente acquisito per l'occasione in conformità al *Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale* di I3P.
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi, incluso il lavoro autonomo, in conformità *Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale* di I3P, per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi.

Art. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite entro il limite della delega attribuita alla data di redazione del presente Regolamento, di cui all'art.1, per un importo di Euro 20.000 (ventimila/00), IVA esclusa, per ogni acquisizione.
2. Oltre detto importo si dovrà procedere con una specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Nessuna prestazione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia di cui al presente Regolamento.

Art. 4 RESPONSABILITA'

Il Legale Rappresentante valuta l'ammissibilità dell'acquisto e assume gli impegni di spesa ed eventuali prestazioni complementari, previo esame dei preventivi. Provvede alla sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione, alla liquidazione della spesa ed attua quanto necessario al completamento della procedura di acquisto.

Delega al Direttore l'acquisizione dell'attestazione di regolare fornitura del bene o di regolare esecuzione del servizio.

Art. 5 COTTIMO FIDUCIARIO

L'acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Entro i limiti attribuiti al legale rappresentante, in relazione all'articolo 3.1 previa richiesta di presentazione offerta ad almeno 3 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato. Per importi minimi, e comunque inferiori a Euro 5.000 (cinquemila/00), il legale rappresentante può provvedere all'acquisto senza particolari adempimenti.

Per importi superiori agli Euro 20.000 (ventimila/00), IVA esclusa, ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 3.2, l'acquisizione avviene mediante richiesta di presentazione offerta ad almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato.

L'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Il preventivo/offerta deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche del servizio o della fornitura (eventualmente anche descritte in apposito capitolato);
- c) la qualità e le modalità di esecuzione del servizio o della fornitura (eventualmente anche descritte in apposito capitolato);
- d) il termine di validità dell'offerta ed i tempi di esecuzione;
- e) il prezzo;
- f) le modalità e termini di pagamento;
- g) le eventuali garanzie;
- h) le eventuali penalità.

L'invio del preventivo può essere espletato anche in forma telematica.

L'affidamento può avvenire anche in presenza di un unico preventivo valido.

Art. 6 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o complessivo;

- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a fattori diversi, secondo quanto stabilito nella lettera di invito, ovvero elementi variabili a seconda della natura della prestazione (quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc.).

Art. 7 FORME DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di acquisizione del bene o del servizio potrà assumere le seguenti forme:

- a) corrispondenza, secondo gli usi del commercio (lettera di ordinazione sottoscritta dall'aggiudicatario);
- b) obbligazione dell'aggiudicatario;
- c) scrittura privata non autenticata.

Le spese per la stipula del contratto sono integralmente a carico dell'aggiudicatario.

Art. 8 PENALI E GARANZIE

Nel caso di inadempimento imputabile all'aggiudicatario, si applicano le penali stabilite nella lettera di invito e negli altri documenti di gara.

Art. 9 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

I beni ed i servizi acquisiti in economia soggetti ad attestazione di regolare fornitura o esecuzione, vengono forniti entro i termini e con le modalità stabilite nel contratto.

Art. 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora il fornitore di beni o servizi non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il Presidente si avvale degli ordinari strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non sia previsto negli atti di gara o nel contratto il ricorso all'esecuzione in danno del contraente, previa formale diffida del fornitore stesso.

Art. 11 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la disciplina giuridica vigente in materia.